

Provvedimento n. 7703 (I377) **RC AUTO**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 novembre 1999;

SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera dell'8 settembre 1999, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Assicurazioni Generali Spa, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia Spa, Axa Assicurazioni Spa, Bayerische Assicurazioni Spa, Levante Norditalia Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Lloyd Adriatico Spa, Lloyd Italico Assicurazioni Spa, Milano Assicurazioni Spa, Sai - Società Assicuratrice Industriale Spa, Sara Assicurazioni Spa, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Toro Assicurazioni Spa, Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, Winterthur Assicurazioni Spa e Zurigo Compagnia di Assicurazioni, per presunta infrazione all'articolo 2 della stessa legge, in relazione al rifiuto di stipulare una polizza Incendio e Furto se non congiuntamente alla polizza RC auto;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTI in particolare gli elementi acquisiti nel corso delle ispezioni effettuate in data 21 settembre 1999 presso le società Sara Assicurazioni Spa e Winterthur Assicurazioni Spa;

CONSIDERATO che nel corso delle suddette ispezioni sono emersi elementi documentali dai quali, tra l'altro, si desume l'esistenza di un intenso scambio di informazioni avente ad oggetto, ad esempio, i premi commerciali e le condizioni contrattuali effettivamente praticate nel settore auto;

CONSIDERATO che, in base alle informazioni allo stato disponibili, partecipano allo scambio di informazioni, oltre alle imprese già parti del presente procedimento istruttorio - a eccezione della Levante-Norditalia Assicurazioni Spa - le seguenti imprese: Allianz Subalpina Spa, BNC Assicurazioni Spa, Commercial Union Insurance Spa, Gan Italia Spa, Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Il Duomo Spa, Italiana Assicurazioni Spa, La Fondiaria Assicurazioni Spa, Mediolanum Assicurazioni Spa, Meie Assicurazioni Spa, Nuova Tirrena Spa, RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, Royal & Sunalliance Assicurazioni e Vittoria Assicurazioni Spa;

CONSIDERATO il notevole rilievo delle imprese di assicurazione partecipanti allo scambio di informazioni suddetto, le quali rappresentano il 78% circa dei premi afferenti all'assicurazione auto;

CONSIDERATO che tale pratica avviene attraverso il ricorso a una società di consulenza esterna, denominata R.C. Log Srl, la quale ha predisposto appositi Osservatori e Comitati Tecnici, cui partecipano rappresentanti delle imprese di assicurazione;

RITENUTO che siffatto scambio di informazioni può costituire un'intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO che l'intesa può avere ad oggetto o per effetto di restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;

RITENUTO che la presente delibera concerne esclusivamente lo scambio di informazioni nel settore auto realizzato dalle imprese di assicurazione mediante RC Log Srl e che l'Autorità si riserva ogni ulteriore valutazione in merito alla documentazione agli atti del procedimento;

RITENUTO, pertanto, necessario ampliare l'oggetto dell'istruttoria con riferimento alla suddetta fattispecie;

RITENUTO, inoltre, necessario integrare soggettivamente il procedimento anche nei confronti delle imprese di assicurazione Allianz Subalpina Spa, BNC Assicurazioni Spa, Commercial Union Insurance Spa, Gan Italia Spa, Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Il Duomo Spa, Italiana Assicurazioni Spa, La Fondiaria Assicurazioni Spa, Mediolanum Assicurazioni Spa, Meie Assicurazioni Spa, Nuova Tirrena Spa, RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, Royal & Sunalliance Assicurazioni, Vittoria Assicurazioni Spa e R.C. Log Srl;

RITENUTO altresì necessario, per le esigenze istruttorie derivanti dall'ampliamento oggettivo e dall'estensione soggettiva del procedimento, prorogare il termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

a) di ampliare l'oggetto del procedimento con riferimento alla fattispecie sopra evidenziata;

b) di estendere il procedimento nei confronti delle imprese Allianz Subalpina Spa, BNC Assicurazioni Spa, Commercial Union Insurance Spa, Gan Italia Spa, Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Il Duomo Spa, Italiana Assicurazioni Spa, La Fondiaria Assicurazioni Spa, Mediolanum Assicurazioni Spa, Meie Assicurazioni Spa, Nuova Tirrena Spa, RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, Royal & Sunalliance Assicurazioni, Vittoria Assicurazioni Spa e R.C. Log Srl;

c) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Attività Istruttoria "A" di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) di prorogare al 31 luglio 2000 il termine di conclusione del procedimento;

e) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Annalisa Rocchietti;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Attività Istruttoria "A" di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti ovvero da persona da essi delegata.

Il presente provvedimento verrà notificato alle imprese interessate, comunicato all'ISVAP, e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

p.IL PRESIDENTE
Giorgio Bernini

* * *